

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI - DURATA

ART. 1

E' costituito ai sensi dell'art. 27 del D. L. C. P.S. N. 1577 del 14/12/1947 e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, in Genova un Consorzio fra cooperative di Produzione e Lavoro denominato **C.RE.S.S. – Consorzio Regionale Servizi Sociali - Società Cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S.**

Il Consorzio aderisce, accettandone gli statuti, alle Associazioni Nazionali delle cooperative di Servizi ed alla Lega delle Cooperative e Mutue, ai loro organismi provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART. 2

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Genova, ed avrà durata di 50 anni dalla data della sua costituzione avvenuta il 19 febbraio 1987, con facoltà di proroga. Il Consorzio potrà aprire sue succursali filiali, uffici distaccati su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Le cooperative che lo costituiscono vi devono appartenere per tutta la durata, salvo casi di recesso ed esclusione.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile.

ART. 4

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

Il Consorzio si propone in generale lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle cooperative operanti nel settore dei servizi sociali.

Il Consorzio si propone inoltre di fornire servizi tecnici e commerciali e assistenza nella assunzione e conduzione degli appalti e delle forniture a terzi.

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, si propone nei limiti della propria competenza, di attuare una razionale disciplina nell'organizzazione dei servizi sociali erogati dalle cooperative consorziate, promovendone, sviluppandone e coordinandone le relative attività.

Il Consorzio, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

In particolare, ma senza che l'elencazione costituisca limitazione, il Consorzio si prefigge di:

a) assumere per conto dei soci appalti di lavori o di forniture di qualsiasi genere e specie, che rientrino nell'oggetto sociale delle cooperative consorziate nonché curare in nome e per conto dei consorziati la trattazione e l'acquisizione di convenzioni da parte di Enti pubblici territoriali, imprese private, altri Enti o Imprese pubbliche promovendo, eventualmente, la costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa.

b) Promuovere tutte quelle iniziative che prevedono predisposizione di programmi di promozione nei settori indicati al presente art. 4 comma I.

Nella realizzazione delle suddette iniziative il Consorzio si varrà dell'opera dei soci consorziati. Solo in casi eccezionali dettati da particolari esigenze (legali, tecniche o amministrative), o perché non vi sia disponibilità di soci consorziati, il Consorzio potrà intervenire direttamente in proprio.

c) Fornire ai soci consorziati quelle forme di assistenza e di servizio che si dimostreranno maggiormente idonee ad assicurare il più perfetto svolgimento delle attività delle cooperative stesse, curando anche la organizzazione di corsi di addestramento professionale nel settore.

d) Assumere in locazione o in affitto od acquistare da Enti, persone fisiche o giuridiche, terreni, strutture aziendali e simili, curarne l'amministrazione e/o la gestione secondo i criteri di economicità e in armonia con i fini generali dello sviluppo cooperativo.

e) Provvedere per conto proprio e per conto dei soci consorziati al rifornimento delle materie prime e degli attrezzi, macchinari ecc.; necessari all'esecuzione dei lavori ed in genere promuovere e curare sistemi di acquisto collettivo di prodotti e servizi occorrenti per l'esercizio delle attività dei consorziati.

- f) Coordinare opportunamente l'attività dei singoli soci in modo da istituire fra loro utili collegamenti, necessari soprattutto nella esecuzione di lavori di natura complessa che esigono il concorso di differenti specializzazioni anche promovendo azioni volte ad integrare tra loro le attività dei soci.
- g) Vigilare perché i patti intervenuti fra i soci interessati in un lavoro siano rispettati e regolamentare l'organizzazione dei servizi prestati dalle cooperative.
- h) Predisporre sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati anche attraverso la creazione di marchi di qualità.
- i) Svolgere azioni pubblicitarie, effettuare studi e ricerche di mercato.
- l) Acquistare o costruire immobili da destinare ad uso sociale.
- m) Curare per conto proprio e per conto dei soci consorziati la fornitura da privati da enti pubblici di prestazioni necessarie alla esecuzione dei lavori assunti.
- n) Facilitare ai soci consorziati i finanziamenti loro occorrenti e concederli esso stesso nei limiti delle proprie possibilità, nonché assistere le imprese consorziate nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la stipula di convenzioni con Istituti di credito e Società finanziarie.
- o) Assistere le cooperative consorziate nella soluzione dei problemi assicurativi anche attraverso la stipula di convenzioni apposite.
- p) Partecipare con quote azionarie ad organismi economici promossi unitamente ad altri Consorzi o Cooperative, aventi lo scopo di sviluppare ricerche di nuove attività per le quali risulti opportuno il concorso di più organismi economici nei quali comunque la partecipazione consortile favorisca il raggiungimento degli scopi del Consorzio.
- q) Il Consorzio potrà inoltre organizzare e promuovere tutte quelle iniziative miranti all'accrescimento culturale dei soci delle cooperative aderenti, organizzando conferenze, corsi monografici, viaggi con finalizzazioni culturali, ecc.
- r) Promuovere la formazione, l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera delle aziende consorziate.
- s) Promuovere e coordinare l'introduzione nelle aziende consorziate di nuove tecniche gestionali e l'organizzazione del lavoro.

t) Curare lo studio per la riduzione dei costi di esercizio delle aziende consorziate.

u) Promuovere la costituzione di centri di progettazione, meccanografici e contabili e di altri servizi in comune.

v) Svolgere qualunque altra attività propria dei soci consorziati.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consorzio si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di assistenza e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto servizio o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. La Cooperativa si propone al riguardo anche il compito di qualificare l'offerta dei prodotti e/o servizi dei soci svolgendo ogni compito promozionale conseguente e accordi, contratti e convenzioni con imprese del settore anche assumendo incarichi di rappresentanza e di agenzia.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di materia immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in qualità di socio sovventore, di imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. Ai sensi dell'art. 11 della l. 381/1991, il Consorzio potrà aderire in qualità di socio a società cooperative sociali al fine del loro finanziamento e del loro sviluppo;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti e organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO II

ART. 5 SOCI CONSORZIATI

Possono far parte del consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro iscritte nei Registri Prefettizi alla data della loro ammissione.

Ogni cooperativa per il solo fatto della sua partecipazione al Consorzio, si impegna ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organismi sociali.

Possono inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto operatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Possono far parte del Consorzio anche Enti e persone giuridiche la cui adesione sia ammissibile ai sensi di legge e del presente Statuto.

ART. 6

Le Cooperative che intenderanno aderire al Consorzio dovranno presentare domanda firmata dal proprio presidente al Consiglio di Amministrazione, unendovi i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle eventuali successive modificazioni;
- b) certificato comprovante che la richiedente è regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio;

c) estratto della deliberazione dell'Assemblea (o del Consiglio ove fosse questo per Statuto autorizzato) con la quale venga deliberata la partecipazione al Consorzio, l'accettazione per lo Statuto in ogni singola parte, l'impegno ai versamenti dei contributi e l'indicazione dei Delegati all'Assemblea del Consorzio;

d) elenco dei soci.

e) per le società cooperative sociali, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione , sede , attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quota da sottoscrivere.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

ART. 7

L'ammissione viene decisa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione non avrà valore fino a che non sia stata annotata nel libro soci e non sia stato eseguito presso la Cassa del Consorzio il versamento dei due decimi della quota dovuta.

Trascorso un mese, senza che sia stato ottemperato all'obbligo del versamento, l'ammissione sarà ritenuta decaduta e la Cooperativa o Ente richiedente dovrà presentare nuova domanda sulla quale il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che importino reiezione della domanda di ammissione, devono essere motivate.

ART. 8

Le cooperative o gli Enti cessano di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione e per decadenza oppure per scioglimento per qualunque causa.

ART. 9

La decadenza ha luogo quando vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 5 oppure quando la cooperativa per le sue condizioni economiche o per la esiguità del numero dei suoi soci, sia nell'impossibilità di poter continuare nei suoi impegni verso il Consorzio. Sulla domanda della società richiedente deve pronunciarsi l'Assemblea del Consorzio.

ART. 10

I soci per i quali si sia verificata la decadenza oppure volontariamente recedenti, hanno il diritto al solo rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92, calcolate al valore nominale, ovvero al valore effettivo, se in base all'ultimo bilancio approvato esso sarà inferiore a quello nominale.

Le quote di partecipazione saranno restituite entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto ai sensi dell'art. 2535 del C.C.

Nessun altro diritto potrà vantare il socio sul patrimonio del Consorzio e sulle riserve.

ART. 11

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea del Consorzio a carico di quel socio che:

- a) danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali, nei riguardi del Consorzio;

c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio.

Ai soci esclusi o recedenti saranno soltanto rimborsate le quote secondo i criteri di cui all'art. 10.

ART. 12

L'esclusione deve essere notificata al socio interessato, il quale potrà chiedere entro trenta giorni di ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 58 seguente.

ART. 13

Per gli affari del Consorzio, fino al giorno in cui recesso o la esclusione di ogni socio diviene efficace, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per un anno dal giorno stesso, nei limiti della responsabilità stabilita dal presente Statuto.

TITOLO III SOCI FINANZIATORI ED STRUMENTI FINANZIARI

ART. 14 NORME APPLICABILI

Il Consorzio può ammettere soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della l. 59/1992, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della l. 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 15 IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro o crediti o beni immobili e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati nei termini previsti e secondo le modalità individuate dal consiglio di amministrazione.

ART. 16 TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Ugualmente, il socio finanziatore che intende trasferire le azioni dovrà, preventivamente, ricevere l'assenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lett. b) e c) dell'art. 2514 c, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabilite, nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto, le condizioni di partecipazioni ed eventuali specifici diritti amministrativi e/o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

ART. 18 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Sarà sempre con tale deliberazione assembleare che verranno individuate le modalità di costituzione e partecipazione dell'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed il relativo rappresentante legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di € 25,00. I soci cooperatori si impegnano a sottoscrivere, minimo, n° 62 quote;
 - 2) dalle quote nominative dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di € 25,00;
 - 3) dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - 4) dagli strumenti finanziari partecipativi;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 21 lettera b);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 51 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- f. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS

14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

ART. 20

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, fatto salvo le quote previste dalla Legge 59/92 di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Si applica comunque l'art.2530 cod.civ..

ART. 21

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere fatto: per almeno due decimi alla sottoscrizione; per i restanti decimi in rate mensili eguali entro un anno. i soci consorziati hanno tuttavia facoltà di effettuare versamento delle quote sottoscritte anche in un'unica volta.

Gli associati, oltre che al versamento delle quote, potranno essere obbligati anche:

- a) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

Il Consorzio avrà la facoltà di ritenere alle singole scadenze, sulla somma dovuta alle cooperative o agli altri soci per lavori eseguiti, l'ammontare delle rate giunte a scadenza.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate.

ART. 22

La responsabilità di ciascun socio è limitata alle quote sottoscritte.

TITOLO V

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 23

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci;

TITOLO VI

ASSEMBLEA

ART. 24

L'Assemblea è costituita dai Delegati dei soci consorziati.

Tali Delegati sono nominati, annualmente fra soci dall'Assemblea delle singole cooperative o altri Enti o dal Consiglio delle stesse (ove fosse questo dallo Statuto autorizzato) e possono essere rieletti.

Tuttavia, i Delegati che vengono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, conservano il mandato di Delegato per tre anni intendendosi tacitamente riconfermato per il terzo anno il mandato suddetto, salvo che intervenga una espressa revoca dello stesso da parte del socio che li ha mandati delegati.

ART. 25

Ogni socio nomina un proprio delegato.

ART. 26

Ogni socio, a cadenza annuale ed entro e non oltre il 30 giugno, deve denunciare al Consorzio le variazioni dello stato numerico dei propri soci nonché copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio.

ART. 27

Ogni Delegato ha diritto ad un solo voto.

ART. 28

Le Assemblee dei Delegati sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per deliberare sul riparto degli utili, per eleggere le cariche sociali, i Sindaci, e per trattare infine ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Altre Assemblee saranno convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda dal Collegio dei Sindaci o da un quinto, almeno, dei soci.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla formale richiesta.

ART. 29

Le convocazioni delle Assemblee si faranno presso la sede sociale o altrove mediante avviso inviato per lettera raccomandata alle Società consorziate, o utilizzando qualsiasi altro strumento purché si garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddetti l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove esista. Della deliberazione così assunta dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti gli organi collegiali non presenti.

Tuttavia anche verificandosi tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

ART. 30

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno metà più uno dei Delegati, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 31

I Delegati non possono farsi rappresentare da altri Delegati.

Nel caso di malattia o di impedimento o di temporanea assenza dalla propria sede, il Presidente della Cooperativa o Ente consorziato a mezzo di dichiarazione firmata nominerà un nuovo Delegato il cui incarico sarà temporaneamente limitato al solo periodo dell'impedimento del Delegato sostituito.

ART. 32

Trattandosi di deliberazioni che importino modificazioni statutarie, scioglimento anticipato del Consorzio e proroga della sua durata, per la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione occorre almeno la presenza di due terzi dei Delegati delle società consorziate; per la valida costituzione dell'assemblea di seconda convocazione sarà necessario l'intervento della metà più uno dei Delegati stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 33

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta di voti per alzata di mano.

A parità di voto le deliberazioni si ritengono respinte e non si potrà ripresentare in discussione l'oggetto ad esse relativo che in una Assemblea successiva.

Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di comunicazione quali la via telefax. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 34

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario ed eventualmente due scrutatori, il Segretario può anche essere un impiegato del Consorzio o un Notaio.

Le deliberazioni debbono constare da processo verbale e questo deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori. È obbligatoria la redazione a cura di un Notaio del verbale dell'Assemblea straordinaria.

ART. 35

Al fine di favorire la maggiore partecipazione dei soci alla formazione dei programmi consortili o per trattare problemi specifici saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione Assemblee provinciali dei consigli di Amministrazione delle cooperative consorziate.

Potranno essere stabilite, in un apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea, norme e procedura per l'organizzazione articolata a livello di provincia o di zona di forme di consultazione con i soci anche istituendo apposite sezioni soci rette da apposito regolamento.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a 15 membri eletti dalla Assemblea dei Delegati, tra le persone indicate dalle Cooperative Consorziate, a norma del 2° comma dell' art.2542 cod. civ. ,previa fissazione del numero dei membri del C.d.A. per il triennio.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

ART. 37

La durata in carica dei consiglieri è di tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio è rinnovabile per intero ed i Consiglieri debbono essere scelti esclusivamente fra i Delegati dei soci.
Ai Consiglieri potrà venire corrisposto un indennizzo di presenza per le adunanze del Consiglio. Potrà inoltre essere corrisposto un compenso per tutte le funzioni ed incombenze svolte per conto del Consorzio.

ART. 38

Gli Amministratori del Consorzio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, ma assumono la responsabilità ed obblighi di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente, nei modi previsti dall'art. 40, lo creda opportuno, o ne facciano domanda tre membri del Consiglio o due Sindaci. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese maggioranza dei 2/3 dei voti.

ART. 40

Le adunanze del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con raccomandata, o utilizzando qualsiasi altro strumento purché si garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio di ogni Consigliere almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma sei ore prima di quella fissata per il Consiglio

ART. 41

Le deliberazioni del Consiglio verranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e sarà approvato volta per volta.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione amministra incondizionatamente ogni affare del Consorzio, delibera sulle domande di ammissione, indirizza e sorveglia le operazioni sociali, nomina, sospende e revoca gli impiegati e salariati, i consulenti tecnici e legali; fissa le loro attribuzioni, salari e competenze, decide dell'assunzione, esecuzione e distribuzione di lavori, esegue le disposizioni dei regolamenti che eventualmente fossero per tali oggetti approvati dall'Assemblea, propone il riparto delle rimanenze attive di bilancio, acquista, vende, permuta e amministra immobili, rinuncia ad ipoteche legali, accorda pegni, ipoteche, cessioni, acconsente iscrizioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, sub-ingressi, annotazioni, vincoli di ogni sorta nei registri ipotecari, censuari e nel gran libro del debito pubblico; transige e compromette in arbitri ed amichevoli compositori; muove e sostiene liti, ne recede, ricorre in appello ed in cassazione, offre e deferisce ed accetta giuramento, elegge domicilio agli effetti degli artt. 47 del Codice Civile, 30-141 del Codice di procedura civile, delibera qualsiasi operazione di credito, fa mutui e cambiali attive e passive anche con garanzie ipotecarie sui beni sociali, conti correnti attivi e passivi e qualsiasi affare del Consorzio che nel presente Statuto non è riservato all'Assemblea; cura l'adesione del Consorzio alla organizzazione sindacale e di tutela del movimento cooperativo, sia in campo provinciale, regionale che nazionale ed a quelli organismi economici, aventi carattere cooperativo, che svolgono attività a favore della collettività e del movimento cooperativo in generale.

ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente ed uno o più vicepresidenti.

ART. 44

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di affari speciali, per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio.

ART. 45

Il Consiglio di Amministrazione può conferire inoltre particolari incarichi ad uno o più consiglieri, fissando di volta in volta i compiti e le attribuzioni specifiche di ciascuno di essi.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE

ART. 46

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e la firma sociale, ha la sorveglianza e l'alta direzione di, tutti gli uffici, convoca il Consiglio e lo presiede, adempie a tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, rappresenta inoltre il consorzio in giudizio.

ART. 47

In caso di urgenza e di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vicepresidente, la cui firma costituisce prova di fronte a terzi della urgenza o dell'impedimento o assenza del Presidente.

ART. 48

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 49

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge o qualora l'Assemblea dei soci ritenga opportuno nominarlo.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci possono essere eletti anche fra estranei al Consorzio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea dei Delegati delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci.

Il Collegio Sindacale verrà nominato soltanto quando ne ricorra l'obbligo di Legge o quando tale nomina sia deliberata dall'assemblea.

ART. 50 IL CONTROLLO CONTABILE

Se obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile. Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409 bis del c.c. l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il controllo contabile svolge le sue funzioni secondo le modalità e le condizioni di cui agli artt. 2409 bis e ss del c.c.

TITOLO IX BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ART. 51

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, compilato con criteri di oculata prudenza e secondo le norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, di cui il Consiglio d'Amministrazione dia adeguata motivazione nella sua relazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili destinandoli:

- a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che sarà obbligatoriamente effettuata in presenza di utili;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera c) dell'articolo 19 (riserve straordinarie indivisibili).

Ferme restando le destinazioni previste alle lettere a) e b), che dovranno sempre essere rispettate, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili di cui all'articolo 19 del presente statuto, ovvero le somme corrisposte ai soci siano imputate alle rispettive quote di capitale.

ART. 51 BIS

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali il Consorzio individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

ART . 52

I soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze nell'interesse della cooperativa, previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

I soci concorreranno alla copertura delle spese del consorzio nei seguenti modi, combinabili fra di loro:

a) Preventivamente, riconoscendo al consorzio una percentuale prefissata dal C.d.A su ogni commessa di lavoro acquisito

b) Successivamente, con versamenti periodici nella misura fissata dal C. d. A. secondo i seguenti criteri:

b1) in parti uguali per ciascun socio a copertura delle spese, fisse comuni del consorzio.

b2) In parti variabili in proporzione alle quote d'interventi dei soci nella o nelle operazioni promosse dal Consorzio.

Resta fermo che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle loro quote: la presente norma, di carattere generale sostituisce ad ogni effetto la formale deliberazione di cui all'art. 43 del DPR del 29/9/1973 N. 597.

ART. 53

Le riserve ordinarie e straordinarie non possono essere ripartite fra soci né durante la vita del Consorzio né all'atto del suo scioglimento.

ART. 54

Il bilancio deve restare depositato insieme alla relazione dei Sindaci durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finché sarà approvato. L'uno e l'altro possono essere esaminati dai Delegati.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 55

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 33, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra delegati delle cooperative, consorziate stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione del Consorzio l'intero suo patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge 59/92.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56

Le clausole mutualistiche previste negli artt. 52, 53, 55 sono inderogabili e debbono di fatto essere osservate.

ART. 57

Per quanto non è previsto nel presente statuto e nei rapporti con i terzi, il Consorzio è retto dalle disposizioni del Codice Civile, e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

ART. 58 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n.6.